
Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Politiche del lavoro

DETERMINAZIONE NUMERO: 523

DEL: 15 GIU. 2017

Codice Direzione: A15000

Codice Settore: A1502A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: SARCINELLI FELICE ALESSIO

Oggetto

L.R. n. 34/08 e s.m.i., artt. 29 e 42, "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Definizione dei soggetti destinatari. Modalita' di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui alla D.G.R. n. 11 - 4552 del 09.01.2017 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa".

Visti:

- la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009" che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34/2008;
- l'art. 29 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;
- l'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. che prevede "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" ed in particolare i commi 4 e 5 che prevedono che la Giunta regionale stabilisca criteri, modalità e termini di concessione:
 - dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività;
 - delle garanzie per l'accesso al credito;
- il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- il d.lgs del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.10 dicembre 2014, n. 183";

- la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009, con la quale:
 - è stato attivato presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” ed è stato finanziato da risorse, di cui all’ art 67, comma 2, (*norma finanziaria*) della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., derivanti dal fondo rotativo istituito dall’art. 4, comma 2, della L.R.n. 28/1993 e s.m.i., Titolo II,
 - è stata affidata la gestione del predetto Fondo a Finpiemonte S.p.A.;
- la determinazione dirigenziale n. 445 del 05.08.2010, con la quale è stato approvato lo schema di contratto per disciplinare i rapporti tra la Direzione regionale competente e Finpiemonte S.p.A., che è stato sottoscritto in data 11.10.2010, repertorio n. 15639;
- la D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014, con la quale sono stati approvati nuovi criteri e nuove modalità di attuazione degli interventi previsti dall’art. 42, commi 1, 4 e 5, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., a decorrere dall’anno 2014, nonché gli allegati “A”, “B” e “C” alla deliberazione, di cui costituivano parte integrante;
- la determinazione n. 54 del 19.12.2014 con la quale è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo al contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. sopra citato, atto che è stato sottoscritto digitalmente in data 17.02.2015, repertorio n. 00050 del 25.02.2015;
- la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 avente ad oggetto: Legge regionale n. 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”. Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall’anno 2017. Revisione dell’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 11.12.2013,

preso atto che con la D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017:

- sono state ridefinite le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all’art. 42, commi 1, 4 e 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”, riallocando alcune funzioni e attività in capo alla Direzione Coesione sociale – Settore Politiche del Lavoro.
- sono state ridefinite le attività e le funzioni affidate a Finpiemonte S.p.A, limitando le attività e le funzioni della Società dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, all’acquisizione delle delibere bancarie, alla verifica della rendicontazione delle spese finanziate, alla vigilanza sui piani di ammortamento collegati sia al regime attivato dal presente provvedimento che ai regimi previsti dalle D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014;
- sono stati formulati nuovi indirizzi:
 - ✓ per l’utilizzo dei fondi allocati sul “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, già attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 42, commi 1, 4 e 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i,
 - ✓ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di imprese individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a responsabilità limitata semplificata e lavoratori autonomi nella fase di avvio delle attività;
- è stato demandato alla Direzione Coesione sociale l’adozione di una specifica determinazione dirigenziale per definire i soggetti destinatari degli interventi, per stabilire modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato compresi: i termini per la presentazione delle domande, cause di inammissibilità delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese, cause di revoca totale e parziale del finanziamento a tasso agevolato e tipologie di controlli in conformità all’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e agli indirizzi previsti dalla sopra citata deliberazione;

ritenuto necessario approvare, in conformità con gli indirizzi, di cui alla sopra citata deliberazione:

- l' Allegato "A - Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d'impresa", che prevede modalità di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a favore di imprese/società,
- l' Allegato "B - Interventi per la nascita e lo sviluppo del Lavoro autonomo", che prevede modalità di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a favore di lavoratori autonomi;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente determinazione si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e con D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017.

DETERMINA

Di approvare, in conformità agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017:

- l' Allegato "A - Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d'impresa", parte integrante della presente determinazione, che prevede modalità di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a favore di imprese/società,
- l' Allegato "B - Interventi per la nascita e lo sviluppo del Lavoro autonomo", parte integrante della presente determinazione, che prevede modalità di presentazione delle domande e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato a favore di lavoratori autonomi.

Di stabilire che le domande per accedere agli interventi, previsti dai predetti allegati "A" e "B", devono essere compilate su appositi moduli predisposti in conformità all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., alla sopra citata deliberazione, alla presente determinazione, al Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla GUUE L 352 del 24.12.2013.


Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Di stabilire per le imprese/società e lavoratori autonomi, i cui termini di presentazione della domanda scadono nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione, 09.02.2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 e la data di

pubblicazione della presente determinazione, la possibilità di presentare domanda in deroga entro il 30.09.2017.


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il funzionario estensore
Susanna Barreca




IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Felice Alessio Sarcinelli



Visto

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco Bordone



INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO "DI CREAZIONE D'IMPRESA"

FINALITA' E RISORSE

Obiettivo dei predetti Interventi è quello di sostenere investimenti per favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di creazione d'impresa.

La dotazione finanziaria è quella disponibile sul Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa, già allocato presso Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) con Deliberazione della Giunta regionale n. 39 – 12570 del 16.11.2009.

Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulle precedenti versioni degli interventi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24 dicembre 2013.

Normativa statale

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Normativa regionale

Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni - Art. 29 "Destinatari degli Interventi" e Art. 42, "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa", commi 1,4 e 5.

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*).

D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017, Legge regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall'anno 2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 11.12.2013.

1. OBIETTIVI E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

1.1 Il presente provvedimento è finalizzato alla concessione di agevolazioni pubbliche - soggette al regime de Minimis (Regolamento U.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L. 352 del 24.12.2013) - sotto forma di finanziamento a tasso agevolato a favore di imprese individuali/società rientranti nella definizione di beneficiari di cui al successivo punto 2, per la realizzazione degli obiettivi qui di seguito specificati.

La domanda di finanziamento a tasso agevolato per un importo non inferiore a Euro 10.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a Euro 120.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata alla



realizzazione di investimenti materiali ed immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività.

1.2 All'agevolazione, che consiste in un finanziamento a tasso agevolato, si applica il limite in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) previsto dal Regolamento "de minimis"; l'ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell'importo di 200.000,00 Euro, comprensivo degli altri aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa/società nell'esercizio in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari.

Nel caso specifico del finanziamento a tasso agevolato, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

1.3 Ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., della D.G.R. n. n. 7 – 6869 del 11.12.2013 e della D.G.R. n. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 è stato attivato il Fondo rotativo "Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi" quindi le nuove imprese potranno presentare, contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato, di cui al presente provvedimento, una domanda di accesso al Fondo di garanzia.

2. BENEFICIARI: CATEGORIE – REQUISITI - CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

2.1 Possono presentare domanda per il finanziamento previsto dal presente allegato le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali comprese le società a responsabilità limitata semplificata (di seguito indicati come beneficiari) nella cui composizione siano presenti soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate, di cui all'art. 29 della L.R. n.34/2008 e s.m.i:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione,
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale,
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto,
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione,
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

Di seguito le definizioni dei predetti soggetti destinatari dei benefici previsti dalle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" nel rispetto del D.lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" :

a) **Soggetti inoccupati**, si intendono i soggetti alla ricerca di prima occupazione, che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa, e che si sono registrati come disoccupati presso i Servizi per l'Impiego;

Soggetti disoccupati, si intendono i soggetti che hanno avuto precedenti esperienze lavorative e sono alla ricerca di una nuova occupazione, registrati come tali presso i Servizi per l'Impiego;

b) **Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale**, si intendono i soggetti che sono presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Tutti i soggetti citati possono essere imprenditori o soci; le uniche limitazioni riguardano alcuni effetti accessori della condanna, che potrebbero portare delle limitazioni e dei divieti; la loro condizione è comprovata dal certificato del casellario giudiziale.

c) **Soggetti occupati con un'attività lavorativa che non garantisce un reddito adeguato**, si tratta di soggetti che hanno in corso un'attività lavorativa da cui derivano un reddito

annuale presunto inferiore al minimo esente da imposizione fiscale (8.000 Euro in caso di lavoro alle dipendenze o parasubordinato, 4.800 in caso di lavoro autonomo).

- d) **Soggetti occupati a rischio di disoccupazione**, si intendono i soggetti che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di una crisi di natura strutturale nell'azienda di provenienza, con il conseguente ricorso ad un ammortizzatore sociale di tipo conservativo.
- e) **Soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego**, si intendono i soggetti in condizione di inattività che vogliono avviare un'impresa con un coinvolgimento lavorativo diretto dei medesimi che devono comprovare con apposita documentazione. Per i predetti soggetti non è ammessa l'iscrizione alla Gestione separata INPS.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate.

Nel caso di società in accomandita semplice il 60 per cento del capitale deve essere detenuto dai soci accomandatari appartenenti alle categorie sopra citate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

Nel caso di società a responsabilità limitata semplificata l'80 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate.

Nel caso di società formate da due soci, entrambi i soci debbono appartenere alle categorie di beneficiari.

I beneficiari delle agevolazioni della presente determinazione possono essere:

- attivi alla data di presentazione della domanda
- o
- inattivi alla data di presentazione della domanda.

2.2. L'appartenenza dell'imprenditore/dei soci alle categorie a,b,c e d, di cui al precedente punto 2.1, deve sussistere:

- per le **imprese individuali** attive/inattive alla data di iscrizione nel Registro delle imprese,
- per le **società attive** all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria,
- per le **società inattive all'atto di costituzione** e all'atto dell'inserimento dei singoli soci nella compagine societaria.

Il soggetto che intende intraprendere un'attività in autoimpiego deve prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'impresa.

Per quanto attiene l'appartenenza dell'imprenditore/dei soci alla categoria e), di cui al precedente punto 2.1:

- per le **imprese individuali/società attive** rientrano anche i soggetti che hanno cessato il precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo che intercorre tra la data di costituzione delle società (o di iscrizione al Registro imprese in caso di impresa individuale) e la data di inizio attività dell'impresa/società richiedente,
- per le **imprese/società inattive** rientrano anche i soggetti che hanno cessato il precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo che intercorre tra la data di costituzione delle società (o di iscrizione al Registro imprese in caso di impresa individuale) e la data di presentazione della domanda

I beneficiari devono:

- presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato entro **24 mesi** dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese).
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.



2.3 Le domande di finanziamento a tasso agevolato sono considerate inammissibili ai benefici di legge se presentate da:

- imprese/società formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due anni precedenti rispetto alla data di costituzione dell'impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007;
- imprese/società formate da soggetti che alla data della domanda si identificano già come imprenditori, lavoratori autonomi o soci di altre società;
- imprese/società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, ai conviventi, a parenti in linea retta entro il secondo grado, a fratelli e sorelle dell'imprenditore, dei soci e/o degli amministratori;
- imprese/società a cui sono conferite attività preesistenti alla data di presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o agli amministratori;
- imprese/società che operano con contratti di affitto d'azienda o di ramo d'azienda la cui durata è inferiore al piano di rimborso di cui al successivo punto 6;
- imprese/società operanti nei settori esclusi o con limitazione di cui al Regolamento "de minimis" vigente;
- imprese/società che alla data di presentazione della domanda sono oggetto di procedura concorsuale;
- imprese o da imprenditori nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data di presentazione della domanda.

3. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi le imprese e le società con sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte.

4. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI

Sono considerati ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature;
- b) acquisto di automezzi connessi e strumentali all'attività aziendale (gli automezzi debbono essere immatricolati come autocarri per il trasporto di merci); è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di beneficiari operanti nel settore del trasporto per conto terzi;
- c) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere nonché spese di progettazione per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- d) acquisto di arredi strumentali;
- e) acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- f) spese per la realizzazione del logo e/o del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 3.000,00, IVA esclusa.

Sono ritenuti ammissibili i beni usati se le spese sono sostenute e regolarmente fatturate.

Non sono ritenuti ammissibili:

- i beni acquisiti o da acquisire in leasing,
- gli investimenti autofatturati,
- l'avviamento commerciale,
- l'acquisizione di prestazioni che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio (lavori in economia) in quanto dotato delle competenze tecniche ed organizzative necessarie.

Allegato "A" alla determinazione n. 523 del 15 GIU. 2017

Le spese per investimenti devono essere fatturate a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo punto 11.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio piemontese.

Nel caso di prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il beneficiario, verrà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di collusione.

5. AMBITI PRIORITARI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande presentate da beneficiari (ad esclusione delle società a responsabilità limitata semplificata) a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

6. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

Il finanziamento a tasso agevolato copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenuti ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

- a) ambiti prioritari d'intervento:
 - 60% fondi regionali a tasso zero;
 - 40% fondi bancari a tasso convenzionato

- b) ambiti non prioritari:
 - 50% fondi regionali a tasso zero;
 - 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

Il limite massimo di finanziamento è di Euro 120.000,00 (IVA esclusa), il limite minimo è di Euro 10.000,00 (IVA esclusa)..

Il finanziamento deve essere rimborsato:

- in rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre),
- nel termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento).

L'eventuale contratto di locazione (o contratto di comodato o di service) della sede legale, amministrativa e della sede operativa in Piemonte deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il rimborso del finanziamento a tasso agevolato.

Le imprese potranno accedere anche al "Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi".

La garanzia interviene a copertura dell'80% della quota di finanziamento erogata con fondi bancari a favore dell'impresa. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero; il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere, per il medesimo finanziamento, ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari ad Euro 48.000,00 per le nuove imprese. Le modalità per la presentazione delle domande e le procedure per la concessione delle garanzie saranno previste in apposito provvedimento.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di finanziamento a tasso agevolato dovranno essere presentate alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche del Lavoro a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando apposita modulistica per la domanda reperibile sul sito http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/artt_09_42.htm



debitamente compilata, firmata in originale, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale¹ del legale rappresentante del soggetto richiedente all'istanza. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Domanda di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.";
- tramite PEC all'indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione della domanda. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Domanda di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.".

Non saranno considerate ricevibili, e pertanto decadranno, le domande per le quali non siano rispettati i termini, di cui al precedente punto 2.2 e le modalità sopra indicate.

La Regione Piemonte non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande sono soggette a imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 Euro ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del soggetto;
- inoltre, in allegato al modulo dell'istanza, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
- qualsiasi altro adempimento.

8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'immediata reiezione della domanda per tutte le tipologie di imprese/società sono:

- Copia fotostatica della carta di identità o di documento equipollente del legale rappresentante.
- **Per le imprese individuali**, dichiarazione dell'imprenditore, redatta secondo il modulo predisposto, di appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.
- **Per le società**, dichiarazione individuale redatta, secondo il modulo predisposto, di appartenenza dei soci alle categorie previste dall'art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

Sono inoltre da allegare i seguenti documenti:

Imprese individuali

- Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in "de minimis" (vedere istruzioni operative sull'utilizzo delle dichiarazioni),.
- Curriculum specifico dell'imprenditore sottoscritto dall'interessato e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.6.2003.
- Dichiarazione circa i nominativi dei parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli), di eventuali fratelli, sorelle, coniuge, convivente, redatta secondo il modello predisposto.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot.
Per informazioni sull'uso della PEC nella Regione Piemonte consultare il sito:
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

- Copia conforme all'originale, timbrata e firmata in ogni pagina, del relativo contratto registrato per le imprese operanti in franchising e/o per le imprese che acquisiscono o affittano un'azienda o un ramo d'azienda.
- Copia conforme all'originale, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d'uso) dell'immobile sede operativa dell'impresa.
- Testo del progetto.

Società di capitali – Società di persone - Società a responsabilità limitata semplificata

- Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in "de minimis" (vedere istruzioni operative sull'utilizzo delle dichiarazioni).
- Copia conforme all'originale, timbrata e firmata in ogni pagina, dell'atto costitutivo con le eventuali variazioni intervenute fino alla data di presentazione della domanda;
- Per le società di capitali e per le società a responsabilità limitata semplificata: copia, timbrata e firmata in ogni pagina, delle eventuali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle ammissioni o alle dimissioni dei soci, successive la costituzione della società.
- Elenco nominativo di tutti i soci della società, redatto secondo il modello predisposto, con la specifica evidenziazione di quelli appartenenti alle categorie previste dall'art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.
- Curriculum specifico per ogni socio di categoria sottoscritto dall'interessato e contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.6.2003.
- Dichiarazione circa i nominativi dei parenti in linea retta fino al secondo grado (genitori e figli), di eventuali fratelli, sorelle, coniuge, convivente, redatta secondo il modello predisposto.
- Copia conforme all'originale, timbrata e firmata in ogni pagina, del relativo contratto registrato per le imprese operanti in franchising e/o per le imprese che acquisiscono un'azienda o un ramo d'azienda.
- Copia conforme all'originale, timbrata e firmata in ogni pagina, del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d'uso) dell'immobile sede operativa dell'impresa.
- Testo del progetto.

9. PROCEDURE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande vengono esaminate e finanziate in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel dettaglio, la Regione Piemonte effettuerà le seguenti verifiche:

- **RICEVIBILITÀ:** rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, presenza e completezza dei documenti inviati).
- **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte del beneficiario dei requisiti soggettivi richiesti e compatibilità della domanda con le prescrizioni dell'allegato.
- **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimenti e sua corrispondenza alle prescrizioni del presente allegato.

Il personale dell'Ufficio competente del Settore Politiche del lavoro conduce l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito da parte di un "Comitato Tecnico di Valutazione", costituito da funzionari regionali non coinvolti nelle predette istruttorie di ricevibilità e di ammissibilità e da un funzionario, individuato dalla Direzione regionale Coesione Sociale, che esprime un parere vincolante.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.



I termini possono essere sospesi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" per l'acquisizione di informazioni e/o documentazione integrativa e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse.

In caso di esito negativo, i beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame al Settore competente, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione dei motivi di diniego ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 14/2014.

In caso di esito positivo viene demandato a Finpiemonte, soggetto gestore, di acquisire la positiva deliberazione della banca.

10. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Terminate le procedure, di cui al punto precedente, il Settore Politiche del Lavoro deve acquisire la deliberazione bancaria favorevole dell'Istituto bancario prescelto dal beneficiario.

L'acquisizione della deliberazione bancaria avviene tramite Finpiemonte, soggetto gestore del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" e soggetto a cui sono convenzionati gli istituti di credito che vogliono concorrere ai finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'art. 42, comma 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

L'adozione del provvedimento di concessione è di competenza del Settore Politiche del Lavoro e avviene, compatibilmente con le risorse disponibili.

A Finpiemonte compete l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai destinatari dei provvedimenti di concessione.

Le eventuali richieste di variazione dell'istituto di credito dovranno essere inoltrate a Finpiemonte che avrà il compito di valutare le motivazioni e accogliere o respingere la richiesta.

E' ammissibile una sola richiesta di variazione di istituto di credito, che deve pervenire a Finpiemonte prima della concessione dell'agevolazione.

11. CONCLUSIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il beneficiario dovrà terminare gli investimenti e concludere il progetto coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento a tasso agevolato quindi l'emissione delle fatture deve avvenire entro la data di conclusione del progetto.

Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte (Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), per le verifiche tecnico-contabili di competenza la seguente documentazione:

1. rendiconto consistente in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it nella sezione bandi, L.R. 34/08;
2. una relazione conclusiva e, ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Inoltre in presenza di **beni usati** sarà necessario inviare, oltre ai suddetti documenti, una perizia asseverata redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it, nella sezione bandi, L.R. 34/08 ; la perizia asseverata non è richiesta se il bene usato è inserito in un atto di cessione di azienda.

Le imprese inattive, alla data di presentazione della domanda, dovranno **dichiarare la data di inizio attività al Registro delle imprese della Camera di Commercio, competente territorialmente** in data antecedente ai 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento a tasso agevolato.

I beneficiari possono posticipare la conclusione del progetto oltre i 24 mesi previsti o apportare variazioni agli investimenti a condizione di aver chiesto ed ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del presente Allegato.



La richiesta di proroga o la variazione di investimenti deve pervenire in data antecedente alla data di conclusione del progetto e, per quanto riguarda la proroga non potrà essere superiore ad ulteriori 12 mesi.

Alla data di presentazione del rendiconto tutte le fatture devono risultare quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

Si precisa che non sono ammessi pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del finanziamento genera, per i beneficiari, l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dall'allegato ed in particolare a:

- realizzare gli investimenti oggetto di richiesta del finanziamento, previsti dal progetto approvato, senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione a Finpiemonte;
- per le imprese inattive alla data di presentazione della domanda dichiarare l'inizio attività secondo quanto previsto al precedente punto 11;
- presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Allegato;
- destinare i finanziamenti ottenuti esclusivamente agli obiettivi previsti dal presente Allegato;
- non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti,
- mantenere invariata la sede destinataria degli investimenti nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, salvo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il trasferimento di tutti i beni oggetto dell'agevolazione in una nuova sede operativa attiva sul territorio piemontese;
- comunicare all'Amministrazione regionale e a Finpiemonte ogni variazione societaria che avvenga durante la realizzazione del progetto;
- fornire le informazioni necessarie per consentire i controlli in loco, disposti dalla Regione .

13. CAUSE DI REVOCA TOTALE

Il finanziamento è revocato totalmente qualora:

- a. si riscontri in sede di verifica della rendicontazione la perdita di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al precedente **punto 2**;
- b. la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. si riscontri in sede di verifica della rendicontazione la mancata dichiarazione di inizio attività per le imprese inattive alla data di presentazione della domanda;
- d. le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- e. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista;
- f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa per gli investimenti;
- g. azienda sia ceduta o affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, oppure l'impresa sia cessata o in liquidazione nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto;
- h. nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto gli investimenti non rimangano a disposizione del beneficiario;
- i. il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte .

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione:



- dell'intero ammontare del debito residuo,
- dell'importo corrispondente all'agevolazione (vedi precedente punto 1) di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione alla data del provvedimento di revoca).

Nel caso la banca prescelta comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente.

14. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Al di fuori dei casi riportati al precedente punto 13, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00;
- la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.
- L'impresa perda il diritto alla "priorità".

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione:

- della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente,
- dell'importo corrispondente all'agevolazione (vedi precedente punto 1) di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione alla data del provvedimento di revoca).

15. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE

L'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del precedente punto 13.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione di Finpiemonte e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it e all'indirizzo PEC della Regione Piemonte: imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it.

16. CONTROLLI E MONITORAGGIO

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, di cui al presente allegato, e della valutazione degli interventi, la Regione Piemonte effettua i seguenti controlli:

- controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà allegati alle domande, come previsto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- controlli in loco ai fini di verificare l'operatività del beneficiario che verranno espletati nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto;
- il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, previsti al precedente punto 12.

Ai fini della verifiche sull'effettiva realizzazione degli investimenti, Finpiemonte effettua i seguenti controlli:

- esibizione della documentazione giustificativa, ivi compresi gli originali delle fatture;
- controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà allegati al rendiconto degli investimenti realizzati, come previsto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere Finpiemonte procederà, ove necessario, a richiedere all'Amministrazione regionale l'avvio del procedimento di revoca totale dell'agevolazione concessa.

Allegato "A" alla determinazione n. 523 del 15 GIU. 2017

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità Giudiziaria.

17. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento "de minimis").

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento "de minimis".

Nel rispetto del predetto Regolamento, le agevolazioni di cui al presente Allegato non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per i medesimi costi e per le medesime iniziative.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità dell'Allegato e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la presentazione delle domande e per tutte le conseguenti attività.

Titolare del trattamento è il presidente della Giunta regionale *pro tempore*.

Con Decreto n. 5 del 01.02.2010 è stato nominato, **come Responsabile interno del trattamento** dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Direttore *pro tempore* della Direzione Coesione Sociale con sede in via Magenta n. 12, Torino alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Finpiemonte, per l'espletamento delle sue attività, dovrà in ogni caso conformarsi alle disposizioni di legge in merito al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale *pro tempore* di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

19. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei finanziamenti a tasso agevolato sono di competenza della Regione Piemonte.

Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i." in 90 giorni dal ricevimento della domanda,



Allegato "A" alla determinazione n. 523 del 15 GIU. 2017

- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato concessi, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i." in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile "pro tempore" del Settore Politiche del lavoro.

20. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione e valutazione delle domande saranno reperibili sul sito web della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/artt_09_42.htm

21. OPERATIVITÀ

Il presente allegato è efficace per le domande di finanziamento a tasso agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione che approva il presente Allegato.



INTERVENTI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DEL "LAVORO AUTONOMO"

FINALITA' E RISORSE

Obiettivo dei predetti Interventi è quello di sostenere investimenti per favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative di autoimpiego nella forma di attività di lavoro autonomo.

La dotazione finanziaria è quella disponibile sul Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa, già allocato presso Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) con Deliberazione della Giunta regionale n. 39 – 12570 del 16.11.2009.

Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulle precedenti versioni degli interventi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L. 352 del 24 dicembre 2013.

Normativa statale

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Normativa regionale

Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni - Art. 29 "Destinatari degli Interventi" e Art. 42, "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione di impresa", commi 1,4 e 5.

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*).

D.G.R. n. 11 – 4552 del 09.01.2017, Legge regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall'anno 2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 11.12.2013.

1. OBIETTIVI E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE

1.1 Il presente provvedimento è finalizzato alla concessione di agevolazioni pubbliche - soggette al regime de Minimis (Regolamento U.E. n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GUUE L. 352 del 24.12.2013) - sotto forma di finanziamento a tasso agevolato a favore di lavoratori autonomi rientranti nella definizione di beneficiari di cui al successivo punto 2, per la realizzazione degli obiettivi qui di seguito specificati.

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a Euro 60.000,00 (IVA esclusa), deve



essere finalizzata alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti, necessari per l'esercizio dell'attività.

1.2 All'agevolazione, che consiste in un finanziamento a tasso agevolato, si applica il limite in termine di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) previsto dal Regolamento "de minimis"; l'ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell'importo di 200.000,00 Euro, comprensivo degli altri aiuti "de minimis" ricevuti dal lavoratore autonomo nell'esercizio in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari.

Nel caso specifico del finanziamento a tasso agevolato, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

1.3 Ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., della D.G.R. n. n. 7 – 6869 del 11.12.2013 e della D.G.R. n. n. 11 – 4552 del 09.01.2017 è stato attivato il Fondo rotativo "Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi" quindi i lavoratori autonomi potranno presentare, contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato, di cui al presente provvedimento, una domanda di accesso al Fondo di garanzia

2. BENEFICIARI: CATEGORIE – REQUISITI - CAUSE DI INAMMISSIBILITA'

2.1 Categorie. Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie sottoelencate di cui all'art. 29 della L.R. n.34/2008 s.m.i:

- a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- c) soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- d) soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- e) soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego.

Di seguito le definizioni dei predetti soggetti destinatari dei benefici previsti dalle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa" nel rispetto del D.lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" :

- a) **Soggetti inoccupati**, si intendono i soggetti alla ricerca di prima occupazione, che non hanno mai svolto alcuna attività lavorativa, e che si sono registrati come disoccupati presso i Servizi per l'Impiego;

Soggetti disoccupati, si intendono i soggetti che hanno avuto precedenti esperienze lavorative e sono alla ricerca di un nuova occupazione, registrati come tali presso i Servizi per l'Impiego;

- b) **Soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale**, si intendono i soggetti che sono presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Tutti i soggetti citati possono essere imprenditori o soci; le uniche limitazioni riguardano alcuni effetti accessori della condanna, che potrebbero portare delle limitazioni e dei divieti; la loro condizione è comprovata dal certificato del casellario giudiziale.

- c) **Soggetti occupati con un'attività lavorativa che non garantisce un reddito adeguato**, si tratta di soggetti che hanno in corso un'attività lavorativa da cui derivano un reddito annuale presunto inferiore al minimo esente da imposizione fiscale (8.000 Euro in caso di lavoro alle dipendenze o parasubordinato, 4.800 in caso di lavoro autonomo).

- d) **Soggetti occupati a rischio di disoccupazione**, si intendono i soggetti che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di una crisi di natura strutturale nell'azienda di provenienza, con il conseguente ricorso ad un ammortizzatore sociale di tipo conservativo.
- e) **Soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego**, si intendono i soggetti in condizione di inattività che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo con un coinvolgimento lavorativo diretto dei medesimi che devono comprovare con apposita documentazione.

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

2.2 L'appartenenza dei soggetti alle suddette categorie deve sussistere dalla data di attribuzione della Partita IVA.

I lavoratori autonomi possono svolgere la loro attività in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale.
I lavoratori autonomi devono presentare domanda entro **24 mesi** dalla data di attribuzione della Partita IVA.

2.3 Le domande di finanziamento a tasso agevolato sono considerate inammissibili ai benefici di legge se presentate da:

- lavoratori autonomi che, nei due anni precedenti la data di attribuzione della Partita IVA, abbiano operato in proprio anche come imprenditori nello stesso settore di attività, settore identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007,
- soggetti che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA;
- lavoratori autonomi nei cui confronti siano stati elevati protesti alla data di presentazione della domanda.

3. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono beneficiare degli interventi i beneficiari residenti o domiciliati in Piemonte e aventi sede operativa fissa in Piemonte.

4. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI

Sono considerate ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le spese per i seguenti investimenti produttivi:

- a) acquisto di macchinari e attrezzature;
- b) acquisto di automezzi connessi e strumentali all'attività (gli automezzi devono essere immatricolati come autocarri per il trasporto di merci); è escluso l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di beneficiari operanti nel settore del trasporto per conto terzi;
- c) acquisto di arredi strumentali;
- d) acquisto di apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- e) spese per la realizzazione del sito fino ad un tetto massimo di spesa di Euro 2.000,00, IVA esclusa.

Sono ritenuti ammissibili i beni usati se le spese sono sostenute e regolarmente fatturate.

Non sono ritenuti ammissibili

- i beni acquisiti o da acquisire in leasing,
- gli investimenti autofatturati.

Le spese per investimenti devono essere sostenute e fatturate a decorrere dalla data di attribuzione della Partita IVA e pagate entro la data di effettuazione della rendicontazione di cui al successivo punto 11.

Tutti gli investimenti devono essere collocati sul territorio piemontese.

Nel caso di prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il beneficiario, verrà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di collusione.

5. AMBITI PRIORITARI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande presentate da lavoratrici autonome.

6. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO ED EFFETTI DELLA PRIORITA'

Il finanziamento copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

- a) ambiti prioritari d'intervento:
 - 60% fondi regionali a tasso zero;
 - 40% fondi bancari a tasso convenzionato;

- b) ambiti non prioritari:
 - 50% fondi regionali a tasso zero;
 - 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

Il limite massimo di finanziamento è di Euro 60.000,00, (IVA esclusa)

Il limite minimo di finanziamento è di Euro 5.000,00, (IVA esclusa).

Il finanziamento deve essere rimborsato:

- in rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo,giugno,settembre e dicembre),
- nel termine massimo di 48 mesi (senza preammortamento).

L'eventuale contratto di locazione della sede legale, amministrativa e operativa in Piemonte deve avere una durata superiore rispetto al predetto termine massimo per il piano di ammortamento del finanziamento a tasso agevolato.

I lavoratori autonomi potranno accedere anche al "Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi".

La garanzia interviene a copertura dell' 80% della quota di finanziamento erogata con fondi bancari a favore del lavoratore autonomo. La prestazione della garanzia avverrà a costo zero; il Fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui la banca non potrà richiedere, per il medesimo finanziamento, ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Il limite massimo di intervento del Fondo di garanzia è pari ad Euro 24.000,00 per i lavoratori autonomi. Le modalità per la presentazione delle domande e le procedure per la concessione della garanzie saranno previste in apposito provvedimento.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di finanziamento a tasso agevolato dovranno essere presentate alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche del Lavoro a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando apposita modulistica per la domanda reperibile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/autonomo.htm>

debitamente compilata, firmata in originale, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale¹ del legale rappresentante del soggetto richiedente all'istanza. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Domanda di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.";
- tramite PEC all'indirizzo imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione della domanda. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Domanda di finanziamento a tasso agevolato ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i."

Non saranno considerate ricevibili, e pertanto decadranno, le domande per le quali non siano rispettati i termini, di cui al precedente punto 2.2 e le modalità sopra indicate.

La Regione Piemonte non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente né per eventuali disguidi imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande sono soggette a imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 Euro ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del soggetto;
- inoltro, in allegato al modulo dell'istanza, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per
- qualsiasi altro adempimento.

8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'immediata reiezione della domanda per i lavoratori autonomi sono:

- copia fotostatica della carta di identità o di documento equipollente del Lavoratore autonomo.
- dichiarazione del lavoratore autonomo, redatta secondo il modulo predisposto, di appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

Sono inoltre da allegare i seguenti documenti:

- Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in "de minimis" (vedere istruzioni operative sull'utilizzo delle dichiarazioni),
- Curriculum specifico del lavoratore autonomo.
- Copia fotostatica del modello AA9/12 relativo alla dichiarazione di inizio attività da cui si rileva la data di attribuzione della Partita IVA.
- Copia conforme all'originale del contratto registrato relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d'uso) dell'immobile sede operativa fissa del lavoratore autonomo.
- Testo del progetto.

¹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot.
Per informazioni sull'uso della PEC nella Regione Piemonte consultare il sito:
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm



9. PROCEDURE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande vengono esaminate e finanziate in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel dettaglio, la Regione Piemonte effettuerà le seguenti verifiche:

- **RICEVIBILITÀ:** rispetto dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, presenza e completezza dei documenti inviati).
- **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte del beneficiario dei requisiti soggettivi richiesti e compatibilità della domanda con le prescrizioni dell'allegato.
- **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimenti e sua corrispondenza alle prescrizioni del presente allegato.

Il personale dell'Ufficio competente del Settore Politiche del lavoro conduce l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito da parte di un "Comitato Tecnico di Valutazione", costituito da funzionari regionali non coinvolti nelle predette istruttorie di ricevibilità e di ammissibilità e da un funzionario, individuato dalla Direzione regionale Coesione Sociale, che esprime un parere vincolante.

Il procedimento amministrativo deve essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. I termini possono essere sospesi ai sensi dell'art. 2 comma 7, della L. n. 241/90 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 9 della L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" per l'acquisizione di informazioni e/o documentazione integrativa e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse.

In caso di esito negativo, i beneficiari possono presentare richiesta motivata riesame al Settore competente, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione dei motivi di diniego ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 14/2014.

In caso di esito positivo viene demandato a Finpiemonte, soggetto gestore, di acquisire la positiva deliberazione della banca.

10. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Terminate le procedure, di cui al punto precedente, il Settore Politiche del Lavoro deve acquisire la deliberazione bancaria favorevole dell'Istituto bancario prescelto dal beneficiario.

L'acquisizione della deliberazione bancaria avviene tramite Finpiemonte, soggetto gestore del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" e soggetto a cui sono convenzionati gli istituti di credito che vogliono concorrere ai finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'art. 42 ,comma 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

L'adozione del provvedimento di concessione è di competenza del Settore Politiche del Lavoro e avviene, compatibilmente con le risorse disponibili.

A Finpiemonte compete l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai beneficiari destinatari dei provvedimenti di concessione.

Le eventuali richieste di variazione dell'istituto di credito dovranno essere inoltrate a Finpiemonte che avrà il compito di valutare le motivazioni e accogliere o respingere la richiesta.

E' ammissibile una sola richiesta di variazione di istituto di credito, che deve pervenire a Finpiemonte prima della concessione dell'agevolazione.



11. CONCLUSIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Il beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento a tasso agevolato quindi l'emissione delle fatture deve avvenire entro la data di conclusione del progetto. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte (Galleria San Federico 54 – 10121 Torino), per le verifiche tecnico-contabili di competenza la seguente documentazione:

1. rendiconto consistente in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo lo schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it nella sezione bandi, L.R. 34/08;
2. una relazione conclusiva e, ove la tipologia delle spese lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

Inoltre in presenza di **beni usati** sarà necessario inviare, oltre ai suddetti documenti, una perizia asseverata redatta sulla base dello schema reperibile sul sito: www.finpiemonte.it, nella sezione bandi, L.R. 34/08 .

I beneficiari possono posticipare la conclusione del progetto oltre i 24 mesi previsti o apportare variazioni agli investimenti a condizione di aver chiesto ed ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del presente Allegato.

La richiesta di proroga o la variazione di investimenti deve pervenire in data antecedente alla data di conclusione del progetto e, per quanto riguarda la proroga non potrà essere superiore ad ulteriori 12 mesi.

Alla data di presentazione del rendiconto tutte le fatture devono risultare quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

Si precisa che non sono ammessi pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del finanziamento genera, per i beneficiari, l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dall'allegato ed in particolare a:

- realizzare gli investimenti oggetto di richiesta del finanziamento, previsti dal progetto approvato, senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione a Finpiemonte;
- presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Allegato;
- destinare i finanziamenti ottenuti esclusivamente agli obiettivi previsti dal presente Allegato;
- non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 2 anni successivi alla conclusione del progetto, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti,
- mantenere invariata la sede destinataria degli investimenti nei 2 anni successivi alla conclusione del progetto, salvo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il trasferimento di tutti i beni oggetto dell'agevolazione in una nuova sede operativa fissa sul territorio piemontese;
- fornire le informazioni necessarie per consentire i controlli in loco, disposti dalla Regione.

13. CAUSE DI REVOCA TOTALE

Il finanziamento è revocato totalmente qualora:

- a. si riscontri in sede di verifica della rendicontazione la perdita di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al precedente punto 2;



- b. la realizzazione delle spese per investimenti non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda o la modifica richiesta non sia stata ritenuta ammissibile;
- c. le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
- d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente allegato e non venga rispettata la tempistica di realizzazione e di rendicontazione finale prevista;
- e. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa per gli investimenti;
- f. l'attività sia cessata nei 2 anni successivi alla conclusione del progetto;
- g. nei 2 anni successivi alla conclusione del progetto gli investimenti non rimangano a disposizione del beneficiario;
- h. il finanziamento a tasso agevolato sia revocato dalla banca a norma delle convenzioni stipulate con Finpiemonte.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo,
- dell'importo corrispondente all'agevolazione (vedi precedente punto 1) di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione alla data del provvedimento di revoca).

Nel caso la banca prescelta comunichi l'avvio delle procedure di revoca degli affidamenti bancari, anche la quota di finanziamento regionale dovrà essere estinta anticipatamente.

14. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DEL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO

Al di fuori dei casi riportati al precedente punto 13, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente provvedimento in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00;
- la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 5.000,00.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione:

- della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente,
- dell'importo corrispondente all'agevolazione (vedi precedente punto 1) di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione alla data del provvedimento di revoca).

15. RINUNCIA ALL'AGEVOLAZIONE

L'estinzione anticipata della quota di finanziamento regionale potrà avvenire senza alcuna maggiorazione, nel caso non sia riscontrata la sussistenza di alcuna causa di revoca di cui alle lettere del precedente punto 13.

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione, previa autorizzazione di Finpiemonte e successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute; l'assenza anche di una sola delle due precedenti condizioni, implicherà l'applicazione della maggiorazione prevista nel caso di revoca totale dei benefici.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo tramite PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it e all'indirizzo PEC della Regione Piemonte: imprenditoria34@cert.regione.piemonte.it.

16. CONTROLLI E MONITORAGGIO

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, di cui al presente allegato, e della valutazione degli interventi, la Regione Piemonte effettua i seguenti controlli:

- controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà allegati alle domande, come previsto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- controlli in loco ai fini di verificare l'operatività del beneficiario che verranno espletati nei 2 anni successivi alla conclusione del progetto;
- il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, previsti al precedente punto 12.

Ai fini della verifiche sull'effettiva realizzazione degli investimenti, Finpiemonte effettua i seguenti controlli:

- esibizione della documentazione giustificativa, ivi compresi gli originali delle fatture;
- controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà allegati al rendiconto degli investimenti realizzati, come previsto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Nel caso in cui nell'ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere Finpiemonte procederà, ove necessario, a richiedere all'Amministrazione regionale l'avvio del procedimento di revoca totale dell'agevolazione concessa.

Eventuali fatti integranti responsabilità penale saranno comunicati anche alla competente Autorità Giudiziaria.

17. DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime "de minimis" previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013 n. 1407 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013).

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel rispetto del predetto Regolamento, le agevolazioni di cui al presente Allegato non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per i medesimi costi e per le medesime iniziative.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità dell'Allegato e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la presentazione delle domande e per tutte le conseguenti attività.

Titolare del trattamento è il presidente della Giunta regionale *pro tempore*.

Con Decreto n. 5 del 01.02.2010 è stato nominato, come **Responsabile interno del trattamento** dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Direttore *pro tempore* della Direzione Coesione Sociale con sede in via Magenta n. 12, Torino alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Finpiemonte, per l'espletamento delle sue attività, dovrà in ogni caso conformarsi alle disposizioni di legge in merito al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale *pro tempore* di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali

finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

19. TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei finanziamenti a tasso agevolato sono di competenza della Regione Piemonte.
Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i." in 90 giorni dal ricevimento della domanda,
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato concessi, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i." in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile "pro tempore" del Settore Politiche del lavoro.

20. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sulle modalità di presentazione e valutazione delle domande saranno reperibili sul sito web della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche del Lavoro: <http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/autonomo.htm>

21. OPERATIVITÀ

Il presente allegato è efficace per le domande di finanziamento a tasso agevolato, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte della determinazione che approva il presente Allegato.